

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio X Ambito Territoriale della Provincia di Pisa

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante "Approvazione del **VISTO** testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che "con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti";

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge3 maggio 1999, n. 124";

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante "Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;"

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente", come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l'articolo 1, comma 107, il quale prevede che "[...] in occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico

e-mail: PEC: usppi@postacert.istruzione.it Web: https://www.toscana-istruzione.it/atpisa/



Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio X Ambito Territoriale della Provincia di Pisa

2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";

VISTO

il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante il "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2";

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che "dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016";

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 e, in particolare, l'articolo 9-bis, concernente le graduatorie di istituto di I fascia;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente";

VISTO

il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità e d'urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

VISTO

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter;

VISTA

l'Ordinanza Ministeriale del 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state stabilite le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente educativo;



Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio X Ambito Territoriale della Provincia di Pisa

VISTA

l'O.M. n. 112 del 06.05.2022 recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo "con la quale il Ministro dell'Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo;

VISTO

l'art. 8, comma n. 5, dell'O.M. 6 maggio 2022 n. 112, con il quale si prevede che gli Uffici Scolastici territoriali possano procedere alla valutazione delle istanze degli aspiranti all'inserimento nelle GPS di competenza anche attraverso delega a scuole polo su specifiche classi di concorso;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 1911 del 24/06/2022 con cui è stata esercitata la facoltà di delega ex art. 8 comma 5 dell'O.M. 6 maggio 2022, n. 112 della valutazione dei titoli a scuole polo;

VISTE

le rettifiche apportate ai punteggi degli aspiranti presenti nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza in essere a seguito dei controlli effettuate dalle istituzioni scolastiche della provincia di Pisa, nonché le proposte di esclusione pervenute dalle stesse;

VISTO

il proprio decreto prot. n. 2315 del 01.08.2022 con cui sono stati esclusi gli aspiranti privi del prescritto titolo di accesso, dei requisiti previsti dalla O.M. 6 maggio 2022, n. 112, nonché coloro i quali non hanno sciolto positivamente la riserva apposta all'inserimento in prima fascia in osservanza all'avviso della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 24984 del 30 giugno 2022 recante "Avviso apertura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di conferma dei titoli di servizio e/o di scioglimento della riserva";

VISTO

Il proprio decreto prot. n. 2316 del 01.01.2022 con il quale è stata disposta la pubblicazione delle GPS biennio 2020/22 da parte del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito Web;

VISTI

i propri decreti prot, n. 2423 del 11.08.2022, n. 2429 del 12.08.2022 e 2477 del 23.08.2022 di esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e correlate Graduatorie di Istituto della Provincia di Pisa degli aspiranti non in possesso dei titoli di accesso relativi alla specifica c.d.c. e fascia e successive rettifiche;

ACCERTATA la sussistenza di ulteriori posizioni da rettificare, a seguito di errori materiali rinvenuti da questo Ufficio, con conseguente necessità di rigenerare le graduatorie relative alle cdc incise dalle correzioni predette, al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di immissioni in ruolo di cui all'art. 59 del D.L. 73/2021 posti di sostegno e di assegnazione delle supplenze al personale docente;



Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio X Ambito Territoriale della Provincia di Pisa

VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

DISPONE

In conseguenza di quanto espresso in premessa, l'annullamento parziale in autotutela del decreto prot. 2316 del 01.08.2022 e la contestuale ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di Pisa per l'a.s. 2022/2023, allegate al presente Decreto di cui sono parte integrante e sostanziale;

L'Amministrazione si riserva il diritto di apportare modifiche in autotutela procedendo a variare le graduatorie per eventuali errori materiali riscontrati in sede di valutazione delle istanze. Ai sensi della legge 241 del 1990, nonché dell'art. 6 co. 4 dell'O.M. 112/22, l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie.

La pubblicazione del presente decreto è effettuata mediante il sito istituzionale di questo Ufficio X, sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun candidato sul sito del MI nella sezione istanze online.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

Il Dirigente LORENZA LORENZINI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado - PISA e PROVINCIA
- Alle OO.SS. del comparto Scuola LORO SEDI di PISA
- Al Sito Web